



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 87 del 23/07/2013 -
Determinazione nr. 1876 del 25/07/2013**

OGGETTO: Regolamento CE 1013/2006. Consenso alla spedizione in Austria di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie (CER 19.01.11*). Società Nestambiente srl. Notifica IT 016838.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Nestambiente srl di Padova intende spedire in Austria rifiuti costituiti dalle ceneri che derivano dall'impianto di incenerimento rifiuti della Società MISTRAL FVG ubicato in Comune di Spilimbergo, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 12 giugno 2013, in qualità di intermediario, come risulta dal contratto sottoscritto da Mistral FVG e Nestambiente in data 24 gennaio 2013;
- la notifica ha il numero IT 016838;
- La notifica è relativa allo smaltimento (D1) di 2.500 tonnellate di rifiuti costituiti da "Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose", individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.01.11*, non elencati nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, prodotti presso l'impianto della Ditta MISTRAL FVG ubicato in Zona Industriale del Cosa a Spilimbergo, Provincia di Pordenone, per i quali sono previsti n. 104 trasporti;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la "notifica generale";
- il sito di destinazione è l'impianto RUDOLF ROTTNER GesmbH, Klein Neusiedlerstraße, 25, A – 2401 FISCHAMEND;
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono i seguenti:
 - 1) Nikotrans Autoprevoznistvo in Tezka Grabdena, Mehnizacija Niko Sodnikar s.p. – Pregna Ulica 24 – SLO – 4000 Kranj
 - 2) Jurcic & co. d.o.o. – Poslovna Cona A 45 SLO 4208 SENCUR
- l'itinerario comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia e dell'Austria;
- con nota di data 14 giugno 2013 (prot.49703), la scrivente Autorità ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, all'Autorità di destinazione;

- l'Autorità di destinazione (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) ha inviato tramite fax, in data 3 luglio 2013, la conferma di ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 2965 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- il Decreto Regionale n. 313/STINQ-PN/AIA/23 del 14.02.2012, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'impianto di incenerimento rifiuti della MISTRAL FVG ubicato a Spilimbergo, Maniago, Zona Industriale del Cosa;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006 o porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento.

In ragione della tipologia dei rifiuti che vengono conferiti all'impianto MISTRAL FVG, di effettuare, è opportuno disporre, per ogni spedizione, misurazioni documentate della radioattività, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al D.Lgs 230 del 17.03.1995;

La notifica è del tutto analoga ad altra già consentita con determina n. 2009 del 13.09.2012;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa.

In questo caso il termine di trenta giorni scade il 2 agosto 2013;

D E T E R M I N A

come segue la propria decisione:

- 1) E' concesso alla Nestambiente srl di Padova il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016838** relativa al trasporto in Austria, presso l'impianto RUDOLF ROTTNER GesmbH, Klein Neusiedlerstraße, 25, A – 2401 FISCHAMEND, a fini di smaltimento (D1) di 2.500 Mg (t) di rifiuti costituiti da “Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose”, individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.01.11*, non elencati nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, come in premessa indicato, per la quale sono previsti 104 trasporti.
- 2) il consenso alla spedizione è valido dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014 in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
- 3) il presente consenso è valido solo a condizione che esista e permanga valido l'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
- 4) **non è necessario porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006;**
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e riportati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle Autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle Autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. Nestambiente srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE

1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.

- b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.

7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:

- a. entro gli stessi termini di cui al punto a) del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" Nestambiente srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
- b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
- c. il notificatore dovrà informare le Autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
- d. il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento, a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
- e) il notificatore dovrà assicurarsi che, prima di ogni spedizione, i rifiuti siano sottoposti alla misurazione della radioattività, come indicato nelle premesse; la documentazione comprovante la misurazione dovrà essere riferita a ciascun documento di movimento ed essere tenuta a disposizione presso l'impianto;

8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:

- a. L'Autorità di spedizione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
- b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
- c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia del documento di notifica e copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione
- d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica..

Pordenone, li 25/07/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 25/07/2013 06:29:39

IMPRONTA: 1998D43BD4B5079E88B42682C1C9F5C853DBE590472CB4B6C1B666956AEB0822
53DBE590472CB4B6C1B666956AEB0822F6890BDDF62B0ED04BBAF44E169E12D2
F6890BDDF62B0ED04BBAF44E169E12D2889EFA2105000CE0825E1F50CB3B13A6
889EFA2105000CE0825E1F50CB3B13A6A9A030B69E84A43A57D54D186BE0EC79